

Allegato "A" al rep. n.

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Articolo 1 – Denominazione, norme ed emblema

1. È costituita l'Associazione

"Associazione Stefano Cerullo - E.T.S."

o, in forma abbreviata, **"A.S.C. - E.T.S."**

(in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione").

2. L'Associazione è retta dal presente statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3. L'Associazione può dotarsi di un proprio emblema.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Crema (CR), all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

2. L'Associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Scopo e attività

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e), i), u) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3. L'Associazione ha per scopo, nel ricordo di Stefano Cerullo, la promozione e il compimento delle attività di interesse generale sopra indicate mediante: (i) la promozione, l'organizzazione e la gestione di raccolte di denaro, beni e servizi ai fini della loro erogazione a favore di bambini e persone svantaggiate, anche ricoverati presso strutture sanitarie; (ii) la promozione, l'organizzazione e la gestione di iniziative di riqualificazione e pulizia di beni pubblici, del territorio e dell'ambiente; (iii) la promozione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, eventi, seminari, spettacoli, festival, concorsi, mostre, convegni, rassegne, dibattiti, conferenze, laboratori, visite guidate, avvenimenti ed esposizioni. Al fine che precede, l'Associazione potrà costituire rapporti di contratto/collaborazione con altre associazioni ed enti pubblici e privati, scuole, accademie e università, nonché svolgere qualsiasi attività opportuna al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, comprese quelle editoriale e di diffusione mediatica, con ogni mezzo,

anche di carattere digitale.

4. L'Associazione svolge dette attività a favore dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari e di terzi.

5. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente statuto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte e nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi decreti attuativi.

6. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione delle ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO – RISORSE

Articolo 5 – Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale apportata in sede di costituzione;
- dalle quote e dai contributi degli associati e da eventuali elargizioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate.

2. Il patrimonio è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) dell'importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5. Al ricorrere delle condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

6. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 6 – Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

ASSOCIATI – VOLONTARI

Articolo 7 – Associati

1. Sono associati:

a) gli appartenenti alla categoria dei "soci fondatori e particolarmente meritevoli", composta da coloro i quali hanno costituito l'Associazione e da coloro i quali, per particolari meriti ottenuti con riguardo agli ambiti in cui si svolge l'attività associativa o per il particolare contributo offerto all'Associazione, siano ritenuti "particolarmente meritevoli";

b) "soci ordinari" in quanto, successivamente alla costituzione dell'Associazione, sono ammessi a farne parte.

2. Possono diventare associati tutti coloro che intendono partecipare all'Associazione perché ne condividono le finalità e gli scopi.

3. La qualità di socio appartenente alla categoria dei "soci fondatori e particolarmente meritevoli" può essere assunta, nei limiti dei requisiti indicati alla lettera a) del comma primo del presente articolo, previo voto favorevole della maggioranza di coloro che già appartengono alla categoria dei "soci fondatori e particolarmente meritevoli" e conseguente proposta al Consiglio Direttivo, il quale decide a maggioranza dei suoi componenti e senza computare il voto del candidato che già ricopra, eventualmente, la carica di consigliere.

4. La qualità di associato è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile.

5. Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dal Libro degli associati.

Articolo 8 – Ammissione degli associati

1. L'ammissione degli associati avviene su domanda dell'interessato con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli associati. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento per meglio definire criteri e modalità per l'approvazione delle domande di associazione.

2. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea degli associati o altro organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione.

3. Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto a versare all'Associazione la quota di ingresso fissata per quell'anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Diritti e doveri degli associati

1. L'Associazione è organizzata secondo il principio generale dell'assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione.

2. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

3. Tutti gli associati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle decisioni degli organi associativi, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Recesso ed esclusione

1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

2. Il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso, purché sia comunicato entro il 30 (trenta) settembre dell'anno stesso; tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per quello stesso anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea. Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Autorità giudiziaria entro i 6 (sei) mesi dal giorno in cui l'escluso ha ricevuto la notifica con cui gli è stata comunicata

l'esclusione. Si considera grave inadempimento al dovere di associato il mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato, fermo restando il dovere di versare i contributi per l'anno in corso, non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto già versato all'Associazione.

Articolo 11 – Volontari

1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

3. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, ai sensi di legge.

Articolo 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo, se nominato;
- e) il Tesoriere, se nominato;
- f) l'Organo di Controllo, se nominato.

ASSEMBLEA

Articolo 13 – Competenze degli associati

1. L'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, nei limiti di quanto consentito dalla legge, ne determina il compenso;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e, nei limiti previsti dalla legge, ne determina il compenso;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- decide sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14 – Convocazione

1. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato, almeno sette giorni prima dell'Assemblea.
4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati fondatori e ordinari, e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, eventualmente nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 15 – Intervento e voto

1. Possono intervenire e votare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Ciascun associato esprime un solo voto.
3. Ogni associato che abbia diritto di voto nell'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, per il tramite di delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti dell'Associazione.
4. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe.

Articolo 16 – Presidente e segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'eventuale Vice Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica, o per età, o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati designata dagli intervenuti.
2. Il presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.
3. Il presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, anche in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
4. Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il presidente può nominare un segretario anche estraneo; nei casi previsti dalla legge, e inoltre quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

Articolo 17 – Deliberazioni

1. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
2. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
3. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione e

la scissione, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. Sono fatte salve le diverse disposizioni inderogabili di legge o del presente statuto.

Articolo 18 – Deliberazioni per audio o videoconferenza

1. Le riunioni dell'Assemblea degli associati si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 19 – Verbale

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e/o dal segretario o dal Notaio.

2. Il verbale dell'Assemblea degli associati è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 7 (sette) amministratori, su decisione degli associati.

2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Codice del Terzo Settore, la maggioranza degli amministratori deve essere nominata tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi, e per la precisione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili, senza limite di numero di mandati. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall'articolo 2382 del Codice Civile.

4. I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri dell'Associazione.

5. I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità.

6. Ove non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, nonché, eventualmente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

7. Qualora venisse a cessare per qualsiasi causa un componente del Consiglio Direttivo, i consiglieri rimasti in carica devono convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea perché deliberi in merito alla sostituzione del consigliere cessato o per la riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nel rispetto comunque del numero minimo di cui sopra. Il consigliere così eletto scade insieme a quelli in carica al momento della sua nomina.

8. Il Consiglio Direttivo, ove gli associati non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del

presente statuto, al Presidente e/o a suoi singoli componenti; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

9. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti od operazioni.

Articolo 21 – Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo e lo svolgimento delle relative attività.

2. Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:

- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale eventualmente approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati, comprese quelle dei "soci fondatori e particolarmente meritevoli";
- redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione;
- determinare le quote associative annuali e le eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'Assemblea degli associati proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa), A.T.S. (associazioni temporanee di scopo), consorzi, associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese, società, o altre modalità o enti simili o assimilati;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Articolo 22 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno un giorno prima, a ciascun membro e, se nominati, all'Organo di Controllo e al Revisore legale dei conti, mediante qualunque mezzo che dia la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

3. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, purché tutti i membri in carica del Consiglio Direttivo e i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

4. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni.

5. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio-conferenza o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, nonché mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea degli associati.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il relativo verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 – Doveri dei consiglieri

1. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.
2. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.
3. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Articolo 24 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ricopre la carica di Presidente dell'Associazione.
2. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile, senza limite di numero di mandati.
3. Il Presidente dell'Associazione:
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
 - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
 - svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;
 - può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
 - compie ogni altra attività demandatagli dalla legge o dal presente statuto o dall'Assemblea degli associati.
4. Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo. In detti casi, ove non sia nominato un Vice Presidente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti od operazioni determinate.

Articolo 25 – Rappresentanza dell'Associazione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.
2. Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.
3. La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
4. In caso di impedimento o di mancanza del Presidente la rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente.

SEGRETARIO – TESORIERE

Articolo 26 – Segretario

1. Ove nominato, il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività

esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

2. Ove nominato, il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

3. Ove nominato, il Segretario cura la tenuta del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Libro degli associati e di ogni altro libro che per legge o per statuto sia necessario tenere.

Articolo 27 – Tesoriere

1. Ove nominato, il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

LIBRI OBBLIGATORI

Articolo 28 – Libri obbligatori

1. Oltre alle altre scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo a cura dell'organo a cui si riferiscono.

CONTROLLO

Articolo 29 – Organo di Controllo

1. Ove previsto dalla legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri.

4. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del Codice Civile.

5. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, in via eccezionale, durata ultra o infra

triennale.

6. Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 30 – Revisione legale dei conti

1. Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

2. La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

3. Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge, e, in particolare, dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

BILANCIO/RENDICONTO – GRATUITÀ DELLE CARICHE – DEVOLUZIONE

Articolo 31 – Bilancio/Rendiconto

1. Gli esercizi associativi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà redatto, ai sensi di legge, a cura del Consiglio Direttivo il bilancio/rendiconto che andrà approvato dall'Assemblea degli associati. Il bilancio/rendiconto verrà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) a cura del Consiglio Direttivo con i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente.

2. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo dovrà redigere anche il bilancio sociale con i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 32 – Gratuità delle cariche

1. Ai componenti degli organi dell'Associazione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 33 – Devoluzione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità o oggetto analogo al proprio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio Statale del R.U.N.T.S..